



Regolamento per le elezioni del Direttore (Approvato con delibera di Consiglio Accademico del 18 luglio 2008)

Art. 1

Requisiti

1. Il direttore è eletto dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte che siano in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o annuale, nel Conservatorio di musica "F.A. Bonporti", alla data stabilita per la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto.
2. Il direttore è eletto fra i docenti anche di altri istituti superiori di studi musicali, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 7 lett. a) della legge n.508/99.
3. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera a), legge n.508/1999, sono richiesti per l'eleggibilità i seguenti requisiti:
 - a) aver maturato presso conservatori di musica o istituti musicali pareggiati un servizio effettivo di almeno sei anni (compresi quelli eventualmente prestati come direttore incaricato) e aver maturato esperienze di direzione acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
 - b) non aver riportato nello svolgimento del proprio servizio sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali si sia già stati riabilitati;
 - c) non aver riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultare rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;
 - d) non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.

Art. 2

Indizione delle elezioni, candidature

1. Le elezioni del direttore sono indette dal direttore in carica almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo.
2. Il Decreto di indizione delle elezioni viene pubblicato all'albo del Conservatorio di Musica "F.A. Bonporti" di Trento, inserito sul sito web, inviato al MIUR-AFAM e a tutti i Conservatori e Istituti Musicali Pareggiati al fine di garantirne la massima diffusione.
3. Le candidature – corredate dal curriculum, dal programma elettorale, dall'autocertificazione relativa ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 comma 3 - devono pervenire all'Istituzione ed essere affisse all'albo dell'Istituzione almeno quindici giorni prima delle votazioni. Nel caso in cui la candidatura sia spedita a mezzo posta, il candidato è tenuto, a pena di decadenza, a trasmetterla con raccomandata A/R entro il predetto termine (farà fede il timbro postale di partenza) e, comunque, ad inviare copia degli atti via fax agli uffici di Segreteria del Conservatorio, entro data e ora stabilite di scadenza per la presentazione delle candidature.
4. Nella settimana precedente il voto, il direttore convoca il Collegio dei Professori per la presentazione delle candidature e la costituzione dell'Ufficio elettorale, incaricato di seguire le operazioni di voto, composto da tre componenti designati dal Collegio dei Professori.

Art. 3

Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è composta da 3 docenti, scelti tra i Professori con contratto a tempo indeterminato del Conservatorio di musica "F.A. Bonporti", secondo il criterio della maggiore età, previa accettazione da parte degli stessi.
2. I membri della Commissione non possono candidarsi alle elezioni per direttore.
3. La Commissione Elettorale nomina al proprio interno un Presidente.
4. La Commissione Elettorale redige e affigge all'albo il verbale delle pubbliche sedute.
5. La Commissione Elettorale:
 - a. prende visione delle candidature alla Direzione e ne valuta la completezza e legittimità ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento;



- b. espone all'albo l'elenco con i nominativi dei candidati eleggibili;
- c. entro 5 giorni dalla pubblicazione all'albo, esamina gli eventuali ricorsi che potranno pervenire e sui quali decide in via definitiva nei successivi 2 giorni;
- d. predispone gli elenchi dell'elettorato attivo e, in accordo con l'Amministrazione, il luogo e il materiale per le elezioni;
- e. predispone i modelli di scheda elettorale con i nominativi dei candidati alla Direzione;
- f. garantisce equità nel soddisfare eventuali richieste di informazione e propaganda dei candidati.

Art. 4

Ufficio elettorale

1. L'Ufficio elettorale presiede alle operazioni di voto. E' composto da tre docenti, designati dal Collegio dei Professori.
2. L'Ufficio elettorale individua, al proprio interno, un Presidente e un Segretario.
3. L'Ufficio elettorale si insedia per le operazioni preliminari almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di voto
4. L'Ufficio elettorale controlla il materiale di voto, procede al conteggio delle schede e alla loro vidimazione.
5. Il numero di schede vidimate e quello delle schede rimanenti deve essere indicato nel verbale.
6. L'Ufficio elettorale deve garantire la libertà e la segretezza del voto.
7. Nel caso in cui le elezioni per il Direttore e le elezioni per il Consiglio Accademico avvengano contestualmente è possibile che ad esse sovrintenda lo stesso Ufficio elettorale.

Art. 5

Procedure e svolgimento delle elezioni. Proclamazione dell'esito

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto in urna durante un periodo di cinque giorni lavorativi.
2. Le elezioni possono svolgersi in due seggi, istituiti rispettivamente presso la sede centrale e presso la sezione staccata.
3. Ogni elettore si presenterà munito di documento di riconoscimento valido (o potrà essere riconosciuto da un membro del seggio) e apporrà la propria firma negli elenchi di Seggio per poter ritirare il materiale di voto.
4. Le schede elettorali conterranno i nomi prestampati dei candidati ammessi alla tornata elettorale in ordine alfabetico.
5. La preferenza sarà espressa apponendo il segno della "X" sul nominativo del candidato che si intende votare.
6. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
7. Le elezioni del direttore sono valide con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto. In caso contrario, si procede, entro trenta giorni, a nuove elezioni.
8. Al termine delle operazioni di voto l'Ufficio elettorale procede immediatamente allo scrutinio delle schede, in seduta pubblica.
9. Nel caso in cui le votazioni si svolgano in due seggi elettorali, i membri dell'Ufficio elettorale si riuniscono per procedere, in forma congiunta, allo scrutinio delle schede.
10. Preliminarmente allo scrutinio, il Presidente verifica l'esistenza del quorum per la validità delle elezioni (50% più 1 degli aventi diritto al voto).
11. Qualora le elezioni del Direttore e del Consiglio Accademico si svolgano contestualmente, lo scrutinio inizia dall'urna relativa all'elezione del Direttore.
12. Sono nulle le schede sulle quali siano espresse più preferenze.
13. Nel caso di schede oggetto di contestazione, le decisioni verranno prese a maggioranza dei componenti il Seggio.
14. Nella elezione del direttore, qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi (pari al 50% + 1 delle schede scrutinate meno le bianche e le nulle), viene indetta, entro dieci giorni dallo scrutinio della prima votazione, e con le stesse modalità, una seconda votazione per il ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - *Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica*
CONSERVATORIO DI MUSICA "FRANCESCO ANTONIO BONPORTI" - TRENTO

15. Tutte le operazioni elettorali sono verbalizzate e firmate dai componenti dell'Ufficio elettorale.
16. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni elettorali vengono inseriti in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti dell'Ufficio.
17. L'elenco dei votanti, le schede elettorali e il verbale dell'Ufficio elettorale sono depositati presso la segreteria dell'Istituzione.
18. Nel caso in cui lo stesso candidato risulti eletto come Direttore e in Consiglio Accademico, l'elezione in Consiglio si considera decaduta e sul posto subentrerà il primo tra i candidati non eletti.
19. L'esito delle votazioni è proclamato con decreto del direttore, affisso all'albo nel primo giorno lavorativo dopo lo scrutinio.